

D.L. n. 81/08 del 09/04/08

OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE

La Direttiva macchine europea **2006/42/CE**, riguardante la marcatura **CE** delle macchine è stata recepita in Italia col **D.Lgs. 17/2010 del 27 gennaio 2010**, che ha *abrogato il DPR 459/96*.

La nuova normativa, come il precedente DPR 459/96, definisce i requisiti essenziali che la progettazione e costruzione delle macchine devono rispettare per poter effettuare la procedura di marcatura **CE**

L'**art. 71**, relativo agli **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**, evidenzia che al momento della **scelta** delle attrezzature di lavoro, fra cui i carrelli elevatori, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso.

Il datore di lavoro ha quindi scelto mezzi idonei e prende le misure necessarie affinché questi siano installati ed utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso del costruttore.

Infine, l'**art. 20** riguardante gli **OBBLIGHI DEI LAVORATORI** sottolinea che questi devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente al proprio responsabile: anomalie, guasti ed incidenti.